



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Marilisa BELTRAME	Presidente f.f. (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e, in particolare, l'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente *"Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale"*;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come

modificato, da ultimo, dalla deliberazione n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPL) e, in particolare, il Titolo III rubricato *“Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”*;

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., concernente *“Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto: *Riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dagli artt. 7 e 8 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024)”*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 dell’8 settembre 2023, avente ad oggetto: *Riparto delle risorse rese disponibili dall’art. 7, co. 1, della legge provinciale n. 4 di data 26 maggio 2023 per l’erogazione di un elemento retributivo “una tantum” per l’anno 2023 tra gli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei comparti di contrattazione provinciale”*;

VISTO l’estratto del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della “Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza - U.P.I.P.A. – Società Cooperativa” di data 22 maggio 2024, punto 5 relativo a: *“Aggiornamento delle direttive per la contrattazione dell’accordo di settore delle APSP attuativo del CCPL 2019-2021”*;

VISTO l’estratto del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della “Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza - U.P.I.P.A. – Società Cooperativa” di data 5 giugno 2024, punto 4 relativo a: *“Espressione di parere sull’ipotesi di accordo stralcio dell’Accordo di Settore attuativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2019-2021 del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali siglato il 13.02.2023 “*;

VISTA la nota del Direttore del Consiglio di amministrazione della “Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza - U.P.I.P.A. – Società Cooperativa” prot. n. 960/ORG/GM/gm del 24 settembre 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 2235 del 25 settembre 2024, con la quale è stata trasmessa l’ipotesi di accordo stralcio dell’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali;

VISTA l’ordinanza n. 46/2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha assegnato al Cons. Marilisa Beltrame le funzioni dell’attività di controllo finalizzata alla certificazione dell’ipotesi di accordo stralcio dell’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali;

VISTA l'ordinanza n. 47/2024 del 9 ottobre 2024 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame ed esaminata la documentazione agli atti

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, e dell'art. 11, c. 4, lett. f), della l. 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione dell'attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse disponibili nel bilancio della Provincia autonoma di Trento, dell'ipotesi di accordo stralcio dell'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali", fatte salve le osservazioni e quanto illustrato nell'unito Rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. - Società Cooperativa, per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito dell'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. e degli enti interessati.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Presidente f.f. - Relatore

Cons. Marilisa BELTRAME

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Per Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

(Firmato digitalmente)

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di accordo stralcio dell'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Direttore della "Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza" (di seguito indicata come U.P.I.P.A.) del 24 settembre 2024, prot. n. 960/ORG/GM/gm, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2235 di data 25 settembre 2024.

2. Unitamente all'ipotesi di accordo siglata in data 24 maggio 2024, e allegata nota a verbale: *"ipotesi di accordo stralcio dell'accordo di settore su indennità e produttività del personale delle A.P.S.P. ed enti equiparati"* della Funzione Pubblica CGIL del Trentino, è stata trasmessa la seguente documentazione:

- estratto del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della "Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. - Società Cooperativa" di data 22 maggio 2024, sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario;
- relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di accordo stralcio dell'accordo di settore attuativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2019-2021 del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali siglato il 13.02.2023, sottoscritto in data 24 maggio 2024, per il settore delle APSP;
- verbale del Comitato di Settore di U.P.I.P.A. di data 5 giugno 2024;
- estratto del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della "Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. - Società Cooperativa" di data 5 giugno 2024, sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.

3. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305. Al riguardo si precisa che il citato art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che *"1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente*

sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto.

2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.”.

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, specifica che la disposizione si ricollega “al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che la norma “tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023”.

Nell'esercizio della funzione di certificazione della quantificazione dei costi contrattuali le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che dette valutazioni riguardano in particolare:

- a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;
- b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;
- c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (cfr., *ex plurimis*, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022).

Importante riferimento nel controllo è costituito dal “Rapporto generale di certificazione”, approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98.

4. L'U.P.I.P.A. ha trasmesso l'ipotesi di accordo alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la certificazione prescritta dall'art. 11, c. 4, lett. f) della l. n. 59 del 1997 e dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, ora recepita anche dal d.P.R. n. 305/1988, per effetto del d.lgs. n. 113/2023.

In merito si precisa che lo scrutinio di questa Sezione di controllo ha ad oggetto esclusivamente l'ipotesi di accordo in esame e non può riferirsi né spiegare alcun effetto relativamente ai contratti collettivi sottostanti, alle eventuali previsioni di essi richiamate né, *a fortiori*, alle relative conseguenze economiche e finanziarie, in particolare ove non previamente trasmessi per il controllo della Corte.

5. L'ipotesi di accordo consta di 3 articoli.

L'art. 1 definisce il campo di applicazione e decorrenze. L'accordo stralcio si applica al personale dipendente delle A.P.S.P. e degli eventuali enti ad esse equiparati, a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti.

L'art. 2 indica il personale destinatario dell'indennità *una tantum*, con specifico riferimento al personale dei servizi generali, di supporto e di assistenza diretta alla persona, che abbia prestato la propria attività per un minimo di 30 giornate effettivamente timbrate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

Ai destinatari viene attribuito un compenso forfettario *una tantum* in relazione al monte ore effettivamente prestato nel periodo di riferimento.

Il compenso lordo forfettario *una tantum* viene suddiviso in due fasce:

- Fascia 1 – fino a 1.600 ore prestate dal personale avente diritto, con importo pari ad euro 376,00;
- Fascia 2 – oltre a 1.600 ore prestate dal personale avente diritto, con importo pari ad euro 500,00.

Il compenso forfettario *una tantum* è assorbito dall'erogazione del *bonus* Covid-III di cui all'ipotesi di accordo di data 24 maggio 2024.

Risulta invece cumulabile con tutte le altre eventuali indennità e trattamenti economici in godimento da parte del personale beneficiario. Il compenso non viene riproporzionato all'orario settimanale di lavoro nel caso di personale a tempo parziale.

L'art. 3 individua i percettori dell'indennità *una tantum* al personale degli uffici amministrativi, che abbia prestato la propria attività per un minimo di 30 giornate effettivamente timbrate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

Ai destinatari viene attribuito un compenso forfettario *una tantum* pari ad euro 185,00.

Tale compenso risulta cumulabile con tutte le altre eventuali indennità e trattamenti economici in godimento da parte del personale beneficiario e non viene riproporzionato all'orario settimanale di lavoro nel caso di personale a tempo parziale.

6. La relazione tecnica di accompagnamento predisposta da U.P.I.P.A. contiene la premessa, il contenuto, il personale destinatario, i costi derivanti e la copertura finanziaria dell'ipotesi di accordo di data 24 maggio 2024. L'erogazione di tali indennità trovano copertura nelle risorse residue dai finanziamenti per l'erogazione delle indennità "*una tantum*" contrattuali di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1772/2022 (stanziamento di euro 1.000.000,00) e n. 1603/2023 (stanziamento di euro 3.668.000,00). Su un totale di euro 4.668.000,00 risultano effettivamente impegnate - a seguito di rendicontazione da parte delle APSP ad U.P.I.P.A. -

risorse per euro 3.817.005,67, con un residuo pari ad euro 850.994,33 da destinare alla contrattazione di settore.

7. Il prospetto della tabella A allegata alla relazione tecnica di accompagnamento all'ipotesi di accordo stralcio definisce i criteri metodologici utilizzati come di seguito esposti:

- personale fascia 1: n. 981 per euro 376,00, per un totale complessivo pari ad euro 368.856,00;
- personale fascia 2: n. 444 per euro 500,00, per un totale complessivo pari ad euro 222.000,00;
- personale degli uffici amministrativi: n. 282 per euro 185,00, per un totale complessivo pari ad euro 52.170,00.

Gli importi indicati ammontano complessivamente ad euro 643.026,00 incrementati dagli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione nella misura stimata del 26% (CPDEL 23,80%, INAIL 1,60%, contributi INPS per la disoccupazione 1,61% da applicarsi al personale a tempo determinato tra i beneficiari circa il 35%) pari ad euro 167.186,76, per un totale complessivo di euro 810.212,76.

Dal confronto tra risorse a disposizione (euro 850.994,33) ed i costi derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di accordo in esame (euro 810.212,76) risulta un residuo di risorse pari ad euro 40.781,57.

8. Sul piano economico, la misura consiste in un allineamento del trattamento degli incentivi economici per il personale dei servizi generali, di supporto, di assistenza diretta alla persona e dei servizi amministrativi, in ragione del maggior carico di lavoro complessivo, determinato dal protrarsi degli effetti dell'emergenza pandemica nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

L'ipotesi di accordo in esame appare compatibile con le dinamiche economiche nazionali e l'evoluzione della spesa pubblica in rapporto all'andamento del PIL, nonché - con riferimento alla dinamica inflattiva - ai dati riportati dall'ISPAT registri un tasso tendenziale ad agosto 2024 pari a 1,2% per la provincia di Trento e dello 0,8% per l'Italia.

Si evidenzia che l'ipotesi di accordo stralcio dell'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, non include i beneficiari dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 24 maggio 2024, prevista dall'art. 16 c. 1, della legge provinciale n. 10 del 4 agosto 2022 (bonus Covid-19-III fase).

9. Tutto quanto sopra premesso, fatte salve le suesposte osservazioni, **si certifica positivamente l'ipotesi di accordo stralcio dell'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali.**